COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO del NUCLEO di VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione G.C. n. 10 del -8/02/2016

INDICE

CAPO I – NUCLEO di VALUTAZIONE

Sezione A – Composizione

Art. 1 – Definizione e composizione 3

Art. 2 – Nomina, durata, cessazione e revoca 3

Art. 3 – Requisiti 4

Art. 4 – Incompatibilità 4

Art. 5 – Collocazione rispetto alla struttura amministrativa 4

Art. 6 – Struttura tecnica di supporto 4

Sezione B – Funzioni 4

Art. 7 – Tipologia di funzioni 5

Art. 8 – Valutazione dei responsabili dei servizi 5

Art. 9 – Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute 6

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie 6

Art. 11 – Entrata in vigore 6

CAPO I – NUCLEO di VALUTAZIONE

Sezione A – Composizione

Art. 1 – Definizione e composizione

1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, che opera in posizione di indipendenza, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, assicurando la sua corretta applicazione.

2. Tale organismo è composto dal Segretario Comunale che lo preside e due componenti esterni all'Ente, garantendo la rappresentanza di genere.

3. Il nucleo di valutazione può essere composto anche da un unico componente esterno all'Ente.

Art. 2 – Nomina, durata, cessazione e revoca

1. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore ad un triennio, calcolato dalla data del decreto di nomina.

2. Ai componenti spetta un compenso determinato dalla Giunta Comunale.

3. Nell'atto di nomina il Sindaco individua il presidente del nucleo di valutazione.

4. L'incarico di componente del nucleo di valutazione è rinnovabile.

5. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del mandato del collegio.

6. Il nucleo di valutazione è revocabile solo per inadempienza delle funzioni e cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato amministrativo;

b) dimissioni volontarie di almeno due componenti;

c) impossibilità di funzionare per un periodo di tempo superiore a due mesi.

Art. 3 – Requisiti dei componenti esterni

1. I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management pubblico (in qualità di direttore generale, segretario comunale o dirigente enti locali) e/o della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche (revisore dei conti) .

2. Il curriculum vitae dei componenti del nucleo di valutazione deve essere pubblicato sul sito del comune nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Art. 4 – Incompatibilità

1. I componenti del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero le abbiano rivestite nel triennio precedente alla nomina;
b) siano componenti degli organi di governo del Comune o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina;
c) siano componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate dal comune o abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente alla nomina.

2. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 5 – Collocazione rispetto alla struttura amministrativa

1. Al fine di poter garantire autonomia ed imparzialità di giudizio e, al tempo stesso assicurare l'effettività e l'autorevolezza istituzionale dell'esercizio delle funzioni, il nucleo di valutazione è posto al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale è chiamato a svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza.

Art. 6 – Struttura tecnica di supporto

1. Il nucleo di valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della struttura tecnica del Comune per lo svolgimento delle attività ai componenti del nucleo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun servizio.

SEZIONE B – FUNZIONI

Art. 7 – Tipologia di funzioni

1. Il nucleo di valutazione provvede a:

a) esercitare le attività previste dall'art, 7 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.

b) formulare la proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance, ex art. 7 D.lgs. 150/09;

c) formulare la proposta di pesatura delle funzioni delle posizioni organizzative;

d) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;

e) attestare gli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

f) garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;

g) proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili dei servizi e del segretario comunale;

h) esprimere pareri nelle materie di cui alle lettere precedenti, su richiesta del Sindaco e del Segretario Comunale.

i) costituire supporto per la P.A. ai fini delle selezioni per la progressione economica;

j) effettuare il controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. A tal fine i responsabili dei servizi e i dipendenti interessati forniranno al Nucleo di valutazione adeguata relazione circa i dati finanziari atti a verificare lo stato di attuazione e degli obiettivi programmati.

Art. 8 – Valutazione dei responsabili

1. La valutazione dei responsabili dei servizi è finalizzata:

a) all'attribuzione della retribuzione di risultato legata al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi;

b) a fornire al Presidente elementi di supporto per esprimere un giudizio sull'attività e sui risultati dei dirigenti e dei responsabili per l'assegnazione o revoca degli incarichi;

c) a verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;

d) a valutare le capacità direttive e l'andamento qualitativo dei servizi.

Art. 9 – Convocazione, ordine del giorno e verbalizzazione delle sedute

1. Il nucleo di valutazione si riunisce nella sede legale del Comune, il quale fornisce i locali e gli strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'organismo.

2. Le sedute del nucleo di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le sedute del nucleo non sono pubbliche. Tuttavia, in relazione agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare amministratori e/o responsabili dei servizi coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.

4. I verbali ed il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'ente presso l'ufficio di segreteria.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della Giunta Comunale.